



Assessorat de l'Éducation,
de l'Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale

Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n.

Aoste / Aosta

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione
LORO SEDI

Ai dirigenti delle scuole paritarie della Regione
LORO SEDI

e, p.c. Al dirigente della Struttura Personale scolastico
SEDE

Al dirigente della Struttura Politiche educative
SEDE

Ai presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines
LORO SEDI

Ai sindaci dei Comuni della Regione
LORO SEDI

Al rettore del Convitto Regionale
"F. Chabod"
AOSTA

Ai dirigenti tecnici
AOSTA

Al Dipartimento politiche del lavoro e della
formazione
AOSTA

All'Ufficio Stampa della Regione
AOSTA

Alle organizzazioni sindacali
scolastiche della Regione
LORO SEDI

Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado della Regione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2022/2023.

Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina, per l'anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni:

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Si rammenta che l'organizzazione delle scuole di ogni ordine e grado nella nostra Regione è quella prevista dalle leggi regionali 1° agosto 2005, n. 18, e 3 agosto 2016, n. 18, cui i dirigenti scolastici faranno riferimento.

In ragione dell'attivazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, della sperimentazione relativa ai percorsi di IeFP, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2016, la presente circolare regola anche le modalità per l'iscrizione ai percorsi triennali realizzati nell'ambito della formazione professionale.

A livello regionale le domande di iscrizione devono essere presentate dal **10 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022**.

L'offerta formativa regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) è contenuta nell'allegato n. 1.

Per tutte le classi iniziali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si effettueranno online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 10 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota ministeriale nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.

1. Iscrizioni online

Le domande di iscrizione online possono essere presentate **dalle ore 10.00 del 10 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 4 febbraio 2022**, attraverso il servizio "Iscrizioni on line" reso disponibile sul sito www.regione.vda.it. Per l'accesso al servizio e le istruzioni per la compilazione delle domanda si rimanda all'informativa disponibile sul sito, nell'apposita sezione.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all'interno del portale del Ministero dell'Istruzione "Scuola in chiaro" il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi.

Si precisa che, ai fini delle iscrizioni, assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione. A tal fine, si rammenta che il "consiglio orientativo", definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla fase di aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e sulla predisposizione del PTOF 2022/2025 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni. Per offrire alle scuole tempi più distesi si comunica che il termine utile per l'eventuale aggiornamento del RAV viene a coincidere con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023.

Le istituzioni scolastiche di provenienza offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole destinatarie delle domande di iscrizione online offrono il medesimo servizio di supporto. Tenuto conto della situazione emergenziale, si raccomanda alle famiglie di contattare, telefonicamente o via mail, le istituzioni scolastiche per programmare l'attività di consulenza/supporto, in quanto l'accesso al pubblico è previsto solo su appuntamento e per operazioni non effettuabili a distanza.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso gli organismi di formazione, ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nel Sistema Informativo Alunni (SIAL). Al riguardo, si rammenta l'importanza del costante e continuo aggiornamento del SIAL per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Si ricorda che è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni degli alunni fuori zona che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione. Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene, inoltre, sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione. In quest'ottica, l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta l'estrema *ratio*.

2.1 Adempimenti vaccinali

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo 2022**, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

2.2 Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili.

I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate anche collegate agli obiettivi inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e se tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.

Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati e solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.

3. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il termine del 31 gennaio 2023.

Come previsto dalla recente Intesa di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 18/2005, per l'anno scolastico 2022/2023, prot. n. 25887 in data 22 dicembre 2021, si continuerà con la sperimentazione avviata lo scorso anno, nei comuni fino a 700 abitanti, prioritariamente laddove non siano presenti strutture e/o servizi dedicati alla prima infanzia, previa valutazione da parte dell'Istituzione scolastica interessata, di concerto con l'ente locale, dell'offerta educativa dei servizi di prima infanzia sul territorio, possono essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età tra il 1° febbraio 2023 e il 30 aprile 2023.

Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per le bambine e i bambini che compiono i tre anni a gennaio.

L'accoglimento delle bambine e dei bambini nati dal 1° febbraio al 30 aprile avverrà al compimento del 3° anno di età o a partire dal mese di gennaio, previa valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Le iscrizioni degli anticipatari concorrono, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla determinazione dei posti dell'organico da assegnare all'Istituzione scolastica.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Pertanto, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

4. Iscrizioni alla scuola primaria

Le disposizioni riguardanti le iscrizioni anticipate alla classe prima, contenute nella circolare ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, trovano integrale applicazione.

In particolare si sottolinea che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla nota ministeriale prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all'articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.

Si invitano i dirigenti scolastici ad una particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 18/2005, in merito alla puntuale definizione dell'orario delle lezioni.

5. Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado

Come noto, gli orari annuali definiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 18/2005 non prevedono sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente organizzazione di "tempo normale" e "tempo prolungato". Per quanto concerne i quadri orari settimanali e le modalità di costituzione delle cattedre, si richiama il decreto assessorile prot. n. 26729 in data 20 dicembre 2016, come modificato con decreto prot. n. 7964 in data 16 aprile 2018.

Rispetto alle iscrizioni relative agli scorsi anni scolastici, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado da parte delle famiglie anche per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta nella stessa istituzione: detti alunni devono ritenersi obbligati in tali istituzioni comprensive.

Tuttavia, le famiglie che volessero iscrivere i propri figli in un'istituzione diversa da quella in cui hanno frequentato la classe quinta presenteranno la domanda di iscrizione online, debitamente motivata, selezionando l'istituzione prescelta.

Anche se l'istituzione prescelta comprendesse la zona territoriale in cui gli alunni sono residenti, l'accoglimento degli stessi avverrà secondo le vigenti modalità e condizioni relative alle iscrizioni dei fuori zona.

Si evidenzia che, per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta in scuole non dipendenti dalla Regione (es. paritarie) ovvero in istituzioni scolastiche regionali non comprensive di scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di primo grado di pertinenza va individuata con riguardo alla zona di residenza dell'alunno.

6. Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado e ai percorsi di IeFP

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole regionali, statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado o ad uno dei percorsi del sistema di IeFP, che si realizzano presso le istituzioni scolastiche o presso i centri di formazione accreditati.

In considerazione della possibilità che non sia raggiunto il numero minimo di alunni iscritti per l'attivazione di una classe prima di un indirizzo, le famiglie devono indicare una seconda scelta per un altro indirizzo all'interno della stessa istituzione scolastica ovvero, in alternativa, per un diverso istituto dipendente dalla Regione.

Si evidenzia che le iscrizioni agli istituti paritari e ai percorsi gestiti da centri di formazione possono essere solo prime scelte.

Le istituzioni scolastiche e i centri di formazione accreditati, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione da parte di ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sono impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione e a segnalare tempestivamente alla Sovrintendenza agli studi eventuali criticità.

Per quanto riguarda le richieste di iscrizione al liceo musicale, l'istituzione scolastica organizza una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione per altro indirizzo di studio, eventualmente anche di altra scuola, entro il 4 febbraio 2022. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, l'istituzione scolastica pubblica sul proprio sito le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del DM 382/2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.

7. Percorsi di formazione professionale nel sistema di IeFP attivati presso i centri di formazione

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, i giovani in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione possono frequentare i percorsi triennali di qualifica professionale presso i centri di formazione accreditati della Regione, che, come indicato al punto 6, consentono anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'iscrizione a tali percorsi dovrà essere effettuata online e dovrà essere sempre una prima scelta; la seconda scelta dovrà riguardare esclusivamente un istituto dipendente dalla Regione.

La completa attivazione delle classi prime IeFP, presso gli istituti professionali regionali, sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

8. Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, come stabilito dal decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine. Anche gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero entro il termine di cui sopra, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione.

Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

9. Istruzione parentale

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le domande di iscrizione all'esame di idoneità del primo ciclo dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

È obbligo delle istituzioni scolastiche, comprese le paritarie, nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l'esito dell'esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

10. Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati dal Centro regionale per l'istruzione degli adulti (CRIA):

- percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al D.M. 139/ 2007. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- percorsi di istruzione di secondo livello realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. 263/2012 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3 del predetto d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa del CRIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

L'attivazione delle classi prime sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

11. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore al momento dell'iscrizione on line.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

A partire dal corrente anno, anche la scelta specifica di attività alternative è esercitata al momento dell'iscrizione on line da parte delle famiglie, attraverso le seguenti possibili opzioni:

- attività didattiche e formative (le informazioni sono reperibili nel PTOF);
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (per tale scelta, successivamente, compatibilmente con l'orario, saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di ingresso/uscita dell'alunno/a dalla scuola che realizza il percorso, secondo quanto stabilito con la circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991).

Le scuole riceveranno da parte della Sovrintendenza agli studi le scelte operate dalle famiglie.

Per i percorsi di IeFP realizzati dai centri di formazione professionale vale quanto sopra indicato con riferimento alle istituzioni scolastiche.

12. Inclusione

12.1 Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, sentito il referente dell'area inclusione in servizio presso l'Ufficio Supporto all'autonomia scolastica della Sovrintendenza agli studi, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e/o di operatori di sostegno, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

12.2 Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

12.3 Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

Distinti saluti.

LA SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
Documento firmato digitalmente

Allegato: 1